

N. _____ R.G.N.R. Mod. _____

N. _____ R. _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
- CASTROVILLARI -

Elenco dei corpi di reato
Relativi al procedimento penale N. 1/09/23
artt. 253, 259, 260, 549 c.p.p.

Nei confronti di _____
persona sottoposta a indagini/imputato
per i__reat__ di _____

Numero ordine	N. del Registro corpi di reato		Descrizione degli oggetti	Luogo del deposito
	ordinari	di valore		
			NEGATIVO UN ASSISTENTE GIUDIZIARIO Carmela FORASTEFANO	

Castrovillari, li _____



**Procura della Repubblica
Castrovillari**

FOGLIO NOTIZIE (ART. 280 T.U. 115/2002)

Dati del Procedimento N° 1109/23 R.G.  (civile: contenz. - esecuz.)

Nome delle parti / imputati _____ (penale: procura - gip - dibattimento)

REGISTRO ISCRIZIONI					Spese anticipate ripetibili	Spese Prenotate	Firma dell'addetto all'iscrizione delle spese	Parte	
A) Spese anticipate ripetibili		B) Spese prenotate						Euro	Euro
N° ord	N° Reg	Mod	Data	Natura delle spese					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

NEGATIVO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
CASTROVILLARI**

ATTESTAZIONE DI CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE

Data _____

Firma del funzionario addetto alla chiusura

Non c'è titolo per il recupero

Data _____

Firma del funzionario addetto alla chiusura

C'è titolo per il recupero

Trasmessa copia conforme ed allegati all'Ufficio per il recupero dei crediti in data _____

Firma del funzionario addetto alla chiusura

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SCHEDA DI ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO**

MAGISTRATO _____

CODICE ROSSO

PRIORITARIA

RITO

REGISTRO

MONOCRATICO

NOTI MOD. 21

IGNOTI MOD. 44

UDIENZA PRELIMINARE

G.D.P. MOD. 21-BIS

F.C.N.R. MOD. 45

COLLEGIALE

MISURE DI PREVENZIONE

ANONIMI

AREA

1

2

3

4

314-325 c.p.; 328-335 c.p.; 353-356 c.p.; 453-498 c.p. (ad eccezione di quelli connessi al fenomeno dell'immigrazione in forma associativa); Reati in materia di appalti commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio; 21 e 22 L. 646/82; 316-bis, 316-ter e 346-bis c.p.; 640, co. 2, n. 1, e 640-bis c.p.; 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001; Reddito cittadinanza; Reati in materia elettorale; 7 L. 195/1974 e 4 l n. 659/1981; L. 17/1982; 452-bis-452-quaterdecies c.p.; 423-bis c.p.; 423 e 424 c.p. aventi ad oggetto rifiuti; Delitti e contravvenzioni contro incolumità pubblica con danno all'ambiente; Edilizia e urbanistica; art. 181 d.lgs. 42/04; 1161 Cod. Nav.; d.lgs. n. 152/06; tutela del paesaggio; di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico; 733 (se commesso con interventi edilizi od urbanistici); 733-bis e 734 c.p.; Delitti contro il sentimento per gli animali; demolizioni; responsabilità Enti; misure di prevenzione.

Reati finanziari, tributari, fallimentari, societari; 513, 514, 515, 517 c.p. (ad eccezione del 515 se riguarda alimenti, e 516 e 517- quater c.p.); 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. (salvo il caso in cui il procedimento relativo al reato presupposto non è ancora definito, nel qual caso la trattazione è devoluta alla sezione competente per il reato presupposto); 512-bis c.p.; Delitti di appropriazione indebita e truffa aggravati ai sensi dell'art. 61 n.7 c.p. commessi in danno di società tenute alle comunicazioni Sociali; usura bancaria (e reati connessi); 453, 454 e 455 c.p.; Delitti contro l'incolumità pubblica, ad eccezione di 423-bis e 452-quater, n. 3, nonché 423 e 424 c.p. (se aventi ad oggetto rifiuti); Contravvenzioni contro l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni senza danno all'ambiente; Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; Delitti di omicidio e lesioni personali per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; 437 c.p.; 603-bis c.p.; Reati in materia di farmaci (tranne art. 640 cpv. e 640-bis c.p. e 586-bis c.p.; Art. 593-bis c.p.; art. 19 L. n. 194/1978; Art. 17, co. 3, L. n. 107/90; Art. 348 c.p. se collegato ad attività Sanitaria; Responsabilità Enti; Misure di prevenzione.

Reati violenti nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza; art. 629 c.p. ai danni di familiare e convivente determinati da stati di dipendenza da alcool o stupefacenti; art. 556-574-ter c.p.; art. 578 c.p.; art. 591 c.p.; art. 414-bis, 570-bis c.p. (limitatamente alle ipotesi concernenti i figli minori), 583-bis, 593-ter, 601-bis, 600-ocies, secondo comma, 612-ter, c.p.; Art. 7, co. 15-bis, d.lgs. 285/1992, in caso di impiego di minori nell'esercizio, senza autorizzazione, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; Delitti di violenza sessuale; Art. 612-bis c.p.; art. 643 c.p.; Art. 388, comma 2, c.p., quando il fatto concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci; Delitti in danno dei minori; prostituzione; Misure di prevenzione.

Tutti i restanti reati nonché i reati in materia di colpe professionali

o SDAS

o 21-BIS

reati di cui al Codice della Strada non rientranti nella competenza del Giudice di Pace; art. 163 TULPS; artt. 6 e 22 del D.lgs 286/1998; artt. 334 e 335 c.p.; artt. 336 e 337 c.p.; art. 385; artt. 392 e 393; art. 388 non rientrante nel Gruppo n. 3; art. 527, comma 2; art. 544 bis, ter, quater e quinquies; art. 582 per le lesioni non aggravate con malattia superiore ai 20 giorni ed inferiore ai 40; reati contravvenzionali di cui al Libro III del Codice Penale, fatta eccezione per quelli già compresi nei gruppi Specialistici o connesse a reati di competenza dei Gruppi specializzati di lavoro; art. 612, co. 2; art. 595, comma 3 c.p. (escluse le ipotesi aggravate ex art. 13 L. 47 del 1948); art. 341-bis c.p.; art. 624 non aggravato; artt. 624, 625 relativi a energia elettrica e/o altro bene somministrato da concessionari pubblici (es. acqua, gas, ecc...); art. 633, co. 1, 639-bis; art. 635 c.p.; artt. 632, 634, 636, 638, 639 non rientranti nella competenza del Giudice di Pace; art. 640 c.p. limitatamente alle ipotesi di truffa c.d. online, quindi commesse su piattaforme di acquisto online (es. subito.it, e-bay, ecc...);

art. 581; art. 582, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela; art. 590 (limitatamente alle fattispecie a querela e ad esclusione di quelle connesse a colpa professionale e di quelle commesse con violazione norme prevenzione infortuni sul lavoro o abbiano determinato una malattia superiore a venti giorni); art. 595, commi 1 e 2; art. 612, co. 1; art. 626; art. 627; art. 631, salvo 639-bis; art. 632, salvo 639-bis; art. 633 co. 1, salvo 639-bis; art. 635 co. 1; art. 636, salvo 639-bis; art. 637; art. 638 co. 1; art. 639 co. 1; artt. 689, 690, 691; art. 726 co. 1; art. 731; artt. 25 e 62 co. 3 r.d. 773/1931; artt. 1095, 1096 e 1119 r.d. 327/1942; art. 3 del dpr 918/1957; artt. 102 e 106 dpr 361/1957; 570/1960; art. 15 co. 2, l. 1329/1965; art. 3 l. 362/1991; art. 51 l. 352/1970; artt. 3, co. 3 e 4, 46, e 65 co. 3 753/1980; artt. 18 e 20 L. 528/1982; art. 15 co. 3 dlgs 311/1991; art. 11 co. 1 dlgs 313/1991; artt. 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 Codice Strada; art. 10 co. 1 dlgs 507/1992; art. 23 co. 2 dlgs 46/1997; art. 10-bis dlgs 286/1998; artt. 13 co. 5.2, e 14 commi 1-bis, 5-ter e 5-quater dlgs 286/1998.

SI ISCRIVA COME DA C.N.R.

➤ **INDAGATO**

Fransini

➤ **REATO**

6uo op

➤ **DENUNCIANTE/QUERELANTE/P.O.**

AVVISO 408 C.P.P.

Loeui N.

➤ **DISPOSIZIONI DEL PROCURATORE:**

AL SICP IN DATA

12.5.23

Il Procuratore della Repubblica

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa  Draetta



Procura della Repubblica
CASTROVILLARI

11 APR 2023

U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico)

PROT. N° _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)
Via Aldo Moro

(prot.gdp.coriglianocalabro@giustiziacert.it)

(gdp.coriglianocalabro@giustizia.it)

(prot.gdp.coriglianocalabro@giustiziacert.it)

Tel: 0983/81028 fax: 0983/82732

Procura della Repubblica

c/o il Tribunale di

Castrovillari

Oggetto: invio atti Procura - RG 141/2023

Su disposizione del Giudice dott.ssa Gaetana Principato, a seguito scioglimento della riserva del fascicolo in alto oggettivato, si trasmettono gli atti per come richiesto dall'avv. Roberta Elena Pinto.



Il Funzionario f.f.

Cane. Francesco De Gaetano

Ord. 47/23

3

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gaetana Principato, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 09.02.2023, nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta con il N. 141/2023 R.G.A.C., promossa

DA

LAERA MARIA LORES, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Elena Pinto

ATTRICE /OPPONENTE

CONTRO

AUTOSERVICE SNC di FAMIGLIOLO LD & RIMA GIORGIO, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato, come in atti

CONVENUTA/OPPOSTA

Visti gli atti, si rileva quanto segue:

-In merito alla richiesta della convenuta/opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 108/2022 (procedimento monitorio iscritto con il N. 623/2022 R.G.) la stessa va respinta.

In forza del disposto dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. E' evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell'esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. Il creditore che ha agito per l'adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto di credito; mentre il debitore è gravato dell'onere della prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il regolare adempimento nell'esecuzione dei lavori, di cui alla fattura azionata con il monitorio, producendo missive di contestazione dei lavori. Pertanto, alla luce degli atti, si ritiene che non sussistano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sul credito vantato da parte opposta.

Per quanto riguarda la richiesta dell'attrice/opponente di chiamata in causa del terzo Avv. Francesco Antonio Pinto formulata la prima volta in udienza, la stessa non è ammissibile in base al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10610/2014, secondo cui “*Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di*

opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza" (in senso conforme Cass. Civ. n. 13250/2010 – Cass. Civ. n. 13272/2004).

In merito, poi, alla denuncia/querela formulata nell'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo, da parte dell'attrice/opponente Laera Maria Lores nei confronti della convenuta/opposta, con contestuale richiesta a questo giudice di trasmissione dell'atto di citazione contenente la denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procede alla richiesta trasmissione.

PQM

Rinvia all'udienza del **13 luglio 2023** ex art. 320, quarto comma, cpc,

Dispone la trasmissione di copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la denuncia/querela formulata dall'attrice/opponente Laera Maria Lores, alla Procura della Repubblica di Castrovillari, per come richiesto dall'attrice/opponente.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e per suddetta trasmissione.

Corigliano Rossano, 27.03.2023.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Depositato in Cancelleria
Corigliano C., 10 4 APR 2023



IL CANCELLIERE
RESPONSABILE
Francesco Gaetano

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Gaetana Principato

Gaetana Principato

COPIA

4

Avv. Roberta E. Pinto

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS)

Tel: 3881772789

Pec: robertapinto@pec.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Depositato in Cancelleria

Corigliano C., 06 FEB 2023



IL CANCELLIERE
RESPO
Franc
SILE
SISTANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO

**ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CON DOMANDA RICONVENZIONALE**

Per la **Prof.ssa Maria Lores Laera**, C.F. LRAML56B46D488C, nata a Fano (PU) il 06-02-1956, residente in Corigliano - Rossano, Via Adua, n. 74, che ai fini del presente giudizio elegge domicilio in C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano Rossano (CS) nello Studio dell'Avv. Roberta Elena Pinto (C.F. PNTRRT88E44B774B), del Foro di Castrovillari, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ex artt. 84, 136, 137, 170 e 285 c.p.c. inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC robertapinto@pec.it,

CONTRO

- **Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano**, p. iva 03168490781, che sta in giudizio per tramite del suo legale rappresentante Famigliolo Luciano, difesa e rappresentata dall' Avv. Angelo Lavorato Via della Scuola n. 13, 87064 Corigliano Rossano (CS), per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

PREMESSO

- 1) che in data 02-08-2022 è stato notificato decreto ingiuntivo, avente n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano, in data 24-06-2022, con il quale veniva ingiunta alla Prof.ssa Maria Lores Laera il pagamento in favore della Autoservice s.n.c. Di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano, la somma da quest'ultima richiesta di € 780,01, come riportato nell'istanza, in ragione dei lavori eseguiti sul camper Aiesistem, oltre accessori;
- 2) che la Prof.ssa Maria Lores Laera, è proprietaria di un camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato;
- 3) che, dopo un decennio, il cambio robotizzato presentava anomalie, per cui veniva chiesta l'analisi e la diagnosi presso la **Concessionaria (tale qualificatasi) Autoservice s.n.c. - (Officina Autorizzata Renault & Dacia) di Famigliolo Luciano - Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano;**
- 4) che veniva effettuato un primo intervento per il costo di € 850,00 (pezzi di ricambio acquistati dall'officina Famigliolo – Rima presso la **Renault Italia (S.p.A.) - Frazione Mostiola, 20078 San Colombano Al Lambro – MI**, con bolla di accompagnamento n. 162982), manodopera ed IVA, come da preventivo, **all'attualità mancante della corrispondente fattura, reiteratamente ed inutilmente richiesta dall'opponente;**
- 5) che permanendo la difettosità del cambio robotizzato, veniva consigliata dal **Famigliolo Luciano**, nella qualità, la sostituzione del cambio robotizzato ed altri accessori, come da preventivo dell'importo di € 3.450,00=;
- 6) che dopo la sostituzione del cambio robotizzato ed altro (vedasi preventivo), il **Famigliolo Luciano**, nella qualità, garantiva il perfetto funzionamento del cambio robotizzato;
- 7) che dopo poche decine di chilometri, la Prof.ssa Maria Lores Laera ha avuto modo di constatare e verificare la persistenza dei difetti al cambio robotizzato, anzi aggravato, in quanto le marce inserite si staccano autonomamente, con rischio gravissimo in ipotesi di sorpasso;
- 8) che dopo il contenzioso con l'officina Famigliolo – Rima si apprendeva che i dati della Concessionaria erano riferiti alla Chiappetta Motori s.r.l., la quale è effettiva e riconosciuta Concessionaria Renault;
- 9) che la prestazione dell'**officina Famigliolo Luciano - Rima Giorgio** è stata reiteratamente

- contestata anche con la procedura della negoziazione assistita, non avendo eseguito la propria prestazione a regola d'arte, così come richiesto dal codice civile in materia di prestazione d'opera;
- 10) che la Laera ha fatto verificare il cambio robotizzato sostituito presso un'officina specializzata, la quale ha certificato la perfetta funzionalità ed efficienza, **essendo, quindi, il nuovo superfluo e inutile;**
 - 11) che la Prof.ssa Laera ha chiesto al **Famigliolo Luciano - Rima Giorgio** il ripristino del cambio robotizzato sostituito e l'eliminazione della persistente difettosità del cambio, il cui stacco ingiustificato ed ingiustificabile può provocare una situazione di pericolo in caso di sorpasso;
 - 12) che il periodo di inutilizzo del camper ha provocato ingenti danni materiali e morali;
 - 13) che il preventivo di spesa autorizzato era di € 3.450,00, mentre arbitrariamente viene richiesto l'importo di 3.780,01 (meno 3.000,00, già versato in tempi diversi nella misura di € 1.000,00= per ogni acconto);
 - 14) che l'**officina Famigliolo - Rima ha violato la normativa sulla trasparenza, riportando un acconto in contanti di € 3.000,00= su una fantomatica fattura, giustificativa dell'importo maggiorato rispetto al preventivo di € 3.450,00=, occultando gli acconti dell'importo di 1.000,00 ciascuno, ricevuti in tempi diversi;**
 - 15) che il lamentato difetto è persistito ed il Famigliolo ha profuso il suo impegno per il recupero della somma, a suo dire residuale di € 780,01;
 - 16) che a fronte di quanto accaduto, per il lavoro non correttamente eseguito, la Prof.ssa Laera ha subito un danno anche patrimoniale, avendo dovuto a proprie spese provvedere al ripristino e corretto messa a punto del mezzo;
 - 17) che dopo la sostituzione dei pezzi e del lavoro preventivato (€ 3.450,00=) la difettosità era persistente, per cui la Laera si rivolgeva all'impiegato della Chiappetta Motori in via Nazionale 17 di Corigliano Calabro Stazione e veniva a conoscenza che l'officina Famigliolo - Rima non Concessionaria della Renault e per la soluzione del rappresentato problema doveva rivolgersi alla sede di Rende;
 - 18) che la sede di Rende della Chiappetta Motori s.r.l. interveniva sulla difettosità ed evidenziava che il problematica era la centralina, **risultante manomessa;**
 - 19) che la Laera autorizzava Chiappetta Motori per i lavori d'intervento sulla centralina ed il personale della Chiappetta Motori ha eliminato l'atavica e persistente difettosità;
 - 20) che la Prof.ssa Laera intende chiedere all'officina di **Famigliolo - Rima Giorgio** il risarcimento del danno subito dall'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, **inutili e superflui (sostituzione cambio robotizzato !!!!!!!!, nuova sostituzione kit frizione !!!!!!!!, actionneur electric !!!!!!!! regolazione Cruise Control !!!!!!!!),** quantificabile provvisoriamente in € 7.000,00.

Alla stregua di quanto sopra emerge l'artificio (simulazione e dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore l'opponente Laera) ed il raggirio (macchinazione atta a far scambiare il falso con vero) posto in essere da Famigliolo Luciano, anche nella qualità, inducendo in errore la Prof.ssa Maria Lores Laera lucrando indebiti guadagni dalla sostituzione di pezzi inutili e superflui, con particolare riferimento ai lavori effettuati in tempi diversi (sostituzione frizione e kit - vedansi i due preventivi allegati), manomettendo inoltre la centralina, poi sostituita dalla Concessionaria Renault Chiappetta Motori s.r.l., emergendo ab origine la sola sostituzione della centralina e configurazione (di competenza solo della Concessionaria Renault), per la soluzione della problematica al cambio robotizzato. Inoltre, con documentazione artefatta e non rispondente al vero ha indotto in errore il Dott. Leonardo Minisci, Giudice di Pace di Corigliano, emettendo il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.

La condotta illegittima ed illegale di Famigliolo Luciano, anche nella qualità, ha rilevanza penale consistendo nell'artificiosa alterazione o trasformazione materiale dei fatti e documenti, al fine di trarre in inganno il Giudice.

Per la costante giurisprudenza, l'alterazione documentale non deve necessariamente trarre in inganno il Giudice, ma solamente essere in grado di farlo.

Pertanto la Prof.ssa Maria Lores Laera querela e denuncia Famigliolo Luciano, anche nella qualità per il reato di truffa, per come regolamentato dall'art. 640 c.p.; nonché querela e denuncia Famigliolo Luciano, anche nella qualità, per il reato di frode processuale p. e p. dall'art. 374 c.p., per avere indotto in errore il Dott. Leonardo Minisci, Giudice di Pace di Corigliano, utilizzando una precostituita

documentazione non rispondente al vero, chiedendone la punizione a termini di legge, con riserva di costituzione di parte civile.

Chiede che il Giudice di Pace adito alla trattazione del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo trasmetta la querela e denuncia della Prof.ssa Maria Lores Laera contro Famigliolo Luciano, anche nella qualità, alla Procura della Repubblica di Castrovillari, nella Sua qualità di Pubblico Ufficiale.

Riserve e salvezze più ampie.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

C I T A

- **Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano Stazione**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore corrente in Corigliano Calabro Stazione - via Nazionale n. 174, difesa e rappresentata dall' Avv. Angelo Lavorato Via della Scuola n. 13, 87064 Corigliano Rossano (CS) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, a comparire avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Corigliano per l'udienza che si terrà il giorno **08-02-2023**, ore e locali di rito;

I N V I T A

la convenuta opposta a costituirsi mediante deposito di comparsa di risposta in cancelleria o direttamente in udienza a norma dell'art. 139 c.p.c. con avvertenza che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ex artt. 116, 183 c.p.c., con l'avvertimento che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima e declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, in caso di mancata conciliazione, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'istante e, per l'effetto:

- A) accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta;
- B) per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e di nessun pregio giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Dr. Minisci, in data 24-06-2022;
- C) accertare e dichiarare che gli acconti sono stati effettuati nella misura di € 1.000,00 ciascuno;
- D) accertare e dichiarare la fondatezza delle circostanze di cui ai punti da 1) a 20) della narrativa;
- E) accertare e dichiarare l'ansia e lo stress subiti dall'istante, per il mancato uso ed utilizzo del camper;

In via riconvenzionale:

- 1) accertare e dichiarare, alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro eseguito dall'opposta, inutile e superfluo, l'opponente ha subito un danno morale, nonché patrimoniale per mancato utilizzo del camper;
- 2) accertare e dichiarare che l'opponente, per il ripristino di quanto eseguito dall'opposta, ricorrere alla Concessionaria Chiappetta Motori s.r.l.;
- 3) per l'effetto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'opposta a pagare all'opponente il pagamento di € 7.000,00 per tutti i danni morali e materiali, subiti e subendi, così quantificati: per lavori inutili e superflui la ripetizione della somma di € 3.000,00; per la manomissione della centralina del cambio robotizzato il risarcimento della somma di € 1.070,00; per il danno da stress il risarcimento di € 1.430,00; per il mancato uso del camper il risarcimento di € 1.500,00; così complessivamente € 7.000,00=; oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- 4) con riferimento a tutte le somme sopra indicate, nella denegata e non creduta ipotesi che fosse ritenuto provata la minimale somma dovuta, operare la compensazione delle stesse, con quanto dovuto all'opponente in accoglimento delle domande proposte e, in ogni caso, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;

3) condannare l'opposta, in caso di costituzione, all'ulteriore risarcimento ex art. 96 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;

3) condannare, infine, la opposta al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria.

In via istruttoria si chiede:

a) ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante della convenuta opposta Famigliolo Luciano, anche nella qualità, sulle circostanze della narrativa, da 1) a 20), da essere precedute dalla locuzione: "vero che ...";

b) ammettersi giuramento decisorio al legale rappresentante della convenuta opposta Famigliolo Luciano, anche nella qualità, sugli stessi capitoli dell'interrogatorio formale, da essere preceduti dalla locuzione: "giuro e giurando affermo o nego che ...", successivamente all'esito dell'espletata CTU;

c) ammettersi prova testimoniale con il sig. Pinto Francesco Antonio – da Corigliano Rossano (CS), sulle circostanze della narrativa, da 1) a 20), da essere precedute dalla locuzione: "vero che ...";

d) ammettersi prova testimoniale con il sig. Paura Giuseppe, domiciliato e dipendente presso Concessionaria Chiappetta Motori s.r.l. - Rende, con anteposizione della locuzione "vero che ...", sulle seguenti circostanze:

- d1. è stato richiesto l'intervento manutentivo sulla difettosità del cambio robotizzato del camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato, di proprietà di Maria Lores Laera;
- d2. la difettosità consisteva nella centralina manomessa;
- d3) la centralina era stata manomessa precedentemente all'intervento della Chiappetta Motori s.r.l.;
- d4) l'intervento sulla centralina e configurazione della stessa è di competenza esclusiva delle Concessionarie Renault;
- d5) l'Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano non è Concessionaria Renault;
- d6) Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano non è abilitata ad intervenire sulla centralina e sul software, di competenza esclusiva delle Concessionarie Renault;
- d7) la Chiappetta Motori s.r.l. è Concessionaria Renault ed ha emesso la fattura di € 1.070,00 per l'intervento e sostituzione della centralina, come da documentazione che si rammostra;
- d8) dopo la sostituzione della centralina del camper marca Aiesistem targato EA976WD, la difettosità al cambio robotizzato è stata eliminata ed il mezzo funziona perfettamente.

f) ammettersi prova testimoniale con il Comandante della Guardia di Finanza di Corigliano Rossano (CS) sulle seguenti circostanze, con anteposizione della locuzione "vero che ...":

- f1. l'Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano ha redatto un preventivo di spesa per lavori da eseguire sul camper marca Aiesistem targato EA976WD con meccanica Renault master 150cv e cambio robotizzato dell'importo di € 820,00=, oltre IVA complessivamente € 850,00=;
- f2. che i pezzi di ricambio sono stati acquistati dall'officina Famigliolo – Rima presso la Renault Italia (S.p.A.) - Frazione Mostiola, 20078 San Colombano Al Lambro – MI, con bolla di accompagnamento n. 162982;
- f3. all'attualità, è mancante la corrispondente fattura, reiteratamente ed inutilmente richiesta dalla Laera Maria Lores, dopo avere incassato la somma di € 850,00 in contanti;

- 6
- f4. l'officina Famigliolo – Rima ha violato la normativa sulla trasparenza, riportando un acconto in contanti di € 3.000,00= su una fantomatica fattura, giustificativa dell'importo maggiorato rispetto al preventivo di € 3.450,00=, occultando gli acconti dell'importo di € 1.000,00= ciascuno, ricevuti in tempi diversi.

Si chiede, inoltre, l'ammissione di CTU tecnica per accertare la superfluità del cambio robotizzato sostituito ed idoneità del cambio preesistente, illegittima manomissione della centralina, illegittima sostituzione del software della Renault S.p.A., ogni altro elemento utile ai fini della domanda e del giudizio.

Si producono mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Decreto Ingiuntivo n. 108/22 – Cron. 921/22 – Reg. Gen. n. 623/22, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in data 24-06-2022, notificato in data 02-08-2022;
- 2) Foto Officina Chiappetta Corigliano 1;
- 3) Foto Officina Chiappetta Corigliano 2;
- 4) Foto Officina Chiappetta Corigliano 3;
- 5) PREVENTIVO OFFICINA FAMIGLIOLO-RIMA (PRIMO INTERVENTO);
- 6) PREVENTIVO OFFICINA FAMIGLIOLO-RIMA(SECONDO INTERVENTO);
- 7) 14-02-22-RISOLUZIONE INADEMPIMENTO;
- 8) 16-02-22-RISPOSTA FAMIGLIOLO;
- 9) 18-02-22-RENAULT CLIENTELA;
- 10) 21-02-22-RISCONTRO;
- 11) 14-03-22-DIFFIDA;
- 12) 16-03-22-RISPOSTA RENAULT;
- 13) 17-03-22-RISPOSTA FAMIGLIOLO;
- 14) 21-03-22-ERRATA CORRIGE-FAMIGLIOLO;
- 15) 21-03-22-ACCETTAZIONE-NEGOZIAZIONE-AVV. LAVORATO;
- 16) 29-03-22-FAMIGLIOLO-RISCONTRO Pec 23-03-2022;
- 17) 30-03-21-COMUNICAZIONE RENAULT Avv. MANNA;
- 18) 01-04-22-RISCONTRO Avv. Pinto;
- 19) 06-04-22-RISCONTRO COMUNICAZIONE del 05-04-2022;
- 20) 07-04-2022-COMUNICAZIONE Avv. LAVORATO;
- 21) 22-04-22-ULTERIORE RISCONTRO;
- 22) 29-04-22-COMUNICAZIONE Avv. LAVORATO;
- 23) 06-05-22-VERBALE NEGOZIAZIONE ASSISTITA;
- 24) FATTURA REGOLAZIONE CRUISE CONTROL;
- 25) 14-06-22-PREVENTIVO CHIAPPETTA MOTORI;
- 26) 13-07-22-FATTURA CHIAPPETTA MOTORI.

Ai sensi dell'art. 14 c. 2° del T.U.S.G., si dichiara che il valore della presente causa è di € 7.000,00.
Corigliano-Rossano, 01-09-2022.

Avv. Roberta Elena Pinto

Firmato digitalmente da

**ROBERTA
ELENA PINTO**

C = IT

7

**PROCURA ALLE LITI E SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
CON INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

La seguente procura alle liti e scrittura privata di conferimento incarico, redatta in duplice originale e composta di due pagine, viene sottoscritta in presenza dell'Avvocato dalla parte anche per ricevuta copia, la quale dichiara di accettare tutte le clausole da (1) a (13) - di cui infra - della presente, che è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011 (così come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013).

Io sottoscritta Laera Maria Lores, nata a Fano (PU) il 06-02-1956, c.f. LRAML56B46D488C, Via Adua snc, 87064 Corigliano Rossano (CS),

(1) conferisco all'Avv. Roberta Elena Pinto (C. F. PNTRRT88E44B774B), del Foro di Castrovillari, nel cui studio sito in C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano-Rossano (Area di Corigliano) (CS) eleggo domicilio, che accetta, l'incarico di consulenza, assistenza, rappresentanza, e difesa nella vertenza contro Autoservice s.n.c. di Famigliolo L.D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano - A.U. Corigliano Stazione, nonché in ogni sua successiva fase e grado di merito, riassunzione, opposizione, appello, precetto ed esecuzione;

(2) eleggo domicilio presso lo studio dell'Avvocato e gli conferisco tutte le facoltà di legge ex art. 83 c.p.c., nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare quietanze, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi e farsi sostituire da altri procuratori;

(3) dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l'affidamento della pratica, che:

a) il titolare del trattamento è l'Avv. Pinto, come sopra identificato e domiciliato;

b) che lo studio legale del titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero data protection officer DPO);

c) il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale;

d) i dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile nonché di rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente;

e) i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate;

f) lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; sia basato sul consenso espresso;

g) con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui sono parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso;

h) i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento;

i) i dati personali potranno essere comunicati a: consulenti e commercialisti o altri legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;

l) i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione;

m) tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che mi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei miei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i miei dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei miei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che mi riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul mio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la mia origine razziale, le mie opinioni politiche, le mie convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale); il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it);

(4) dichiaro di acconsentire a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presto il consenso;

(5) dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio, per cui gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

(6) dichiaro di aver ricevuto le informazioni circa la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014;

(7) dichiaro di aver ricevuto le informazioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 c. 3° del D.lgs. n. 28/2010:

a) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della presente controversia; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010 (ovvero, per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia

relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

b) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalermi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

c) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, in particolare della possibilità di giovare del credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto alla metà in caso di insuccesso;

d) delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 Euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;

(8) dichiaro di aver ricevuto le informazioni circa la possibilità di ricorrere a percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge;

(9) dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni:

a) sulla possibilità di avvalermi del patrocinio a spese dello Stato;

b) riguardo alla polizza assicurativa di responsabilità professionale dell'Avvocato;

c) sui costi che potrebbero rendersi necessari in ogni grado del giudizio e su quelli da dover sostenere in caso di nomina di consulenti tecnici o, comunque, per l'assistenza da parte di altri colleghi o tecnici (ad es. commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, medici, investigatori, ecc.);

d) circa l'eventuale sopravvenire di circostanze allo stato non prevedibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: azioni incidentali, cautelari, ampliamento oggettivo o soggettivo della controversia, intervento o chiamata di terzi, riunione di cause, ecc.) che determinano un aumento dei costi e/o del valore della controversia e/o delle prestazioni professionali e la necessità di pattuire il compenso per l'ulteriore attività;

e) circa il grado di complessità del presente incarico, la prevedibile durata del processo, le probabilità di accoglimento dell'azione giudiziale ed i rischi di una possibile soccombenza;

f) circa le attività da espletare, le iniziative e le ipotesi di soluzione, nonché la concreta possibilità di dare esecuzione a eventuali provvedimenti favorevoli;

g) sulle circostanze per cui l'Avvocato non può garantire il conseguimento del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere dall'esito della controversia;


(10) dichiaro di ritenere congruo e soddisfacente il compenso dell'Avvocato calcolato in ossequio al valore medio previsto e determinato dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. Giustizia 37/2018) oltre spese (vive sostenute, nonché forfetarie al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%), come da prospetto offerto in visione, indipendentemente dall'onere di refusione posto a carico della controparte e dalla minore liquidazione giudiziale, mentre, nel caso in cui l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato; nel caso di conciliazione e/o di transazione, verserò quanto pattuito per l'attività svolta aumentato del 25%;

(11) autorizzo espressamente l'Avvocato a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e di trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte ex art. 1188 c. 1 c.c. sino a soddisfazione del proprio credito;

(12) dichiaro di essere consapevole che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato, entro quindici giorni dalla richiesta, costituiscono causa di risoluzione di diritto della presente, ad esclusivo beneficio dell'Avvocato, e che, in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, verserò per l'attività fino a quel momento svolta il compenso calcolato in ossequio al valore massimo previsto e determinato dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. Giustizia 37/2018) oltre spese (vive sostenute, nonché forfetarie al 15%, IVA al 22% e CPA al 4%), con esonero da ogni responsabilità dell'Avvocato salvo gli oneri di comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore;

(13) dichiaro, sotto la mia responsabilità, che la documentazione fornita per l'espletamento dell'incarico è conforme all'originale in mio possesso e che le dichiarazioni rese sui fatti di causa sono veritiere.


Corigliano-Rossano, 18-08-2022 _____



Anche per autentica di firma.

Aw. Roberta Pinto

Si approvano espressamente e specificamente le clausole (4), (10), (11) e (12) della presente.



Anche per autentica di firma.

Aw. Firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Roberta Elena Pinto dichiara che la presente con supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

ROBERTA
ELENA P

C = IT

8

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

La sottoscritta Avv. Roberta Elena Pinto (C.F. PNTRRT88E44B774B), iscritta all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, con studio in C.da Ralla s.n.c., 87064 Corigliano Rossano (CS), titolare dell'indirizzo PEC robertapinto@pec.it, in ragione del disposto della L. n. 53/94 e successive modificazioni, nella qualità di difensore di Laera Maria Lores, C.F. LRAML56B46D488C, in virtù della procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.,

NOTIFICA, unitamente alla presente relazione:

- ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE, contenente l'atto di citazione, documento nativo firmato digitalmente dal sottoscritto difensore;
- "Procura alle liti", contenente copia per immagine della procura alle liti;

A:

- **Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano**, p. iva 03168490781, che sta in giudizio per tramite del suo legale rappresentante Famigliolo Luciano, difesa, domiciliata e rappresentata dall' Avv. Angelo Lavorato Via della Scuola n. 13, 87064 Corigliano Rossano (CS), per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, all'indirizzo PEC studiolegalelavorato@pec.giuffre.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

Corigliano-Rossano, 01-09-2022.

Documento firmato digitalmente dall'Avv. Roberta Elena Pinto

Firmato digitalmente da

**ROBERTA
ELENA PINTO**
C = IT

da "roberta pinto" <robertapinto@pec.it>

"studiolegalelavorato@pec.giuffre.it" <studiolegalelavorato@pec.giuffre.it>

data giovedì 1 settembre 2022 - 19:36

P

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Avv. Roberta E. Pinto

Allegato(i)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC-signed.pdf (162 KB)

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE-signed.pdf (206 KB)

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE.pdf.p7m (119 KB)

Procura alle liti.pdf.p7m (375 KB)

Procura alle liti-signed.pdf (461 KB)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC.pdf.p7m (75 KB)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "robertapinto@pec.it" <robertapinto@pec.it>

Data giovedì 1 settembre 2022 - 19:36

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/09/2022 alle ore 19:36:15 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "robertapinto@pec.it" ed indirizzato a:
studiolegalelavorato@pec.giuffre.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2998.20220901193615.19534.212.1.56@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

pa "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "robertapinto@pec.it" <robertapinto@pec.it>

Data giovedì 1 settembre 2022 - 19:36

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/09/2022 alle ore 19:36:16 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "robertapinto@pec.it"
ed indirizzato a "studiolegalelavorato@pec.giuffre.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2998.20220901193615.19534.212.1.56@pec.aruba.it

Allegato(i)

datcert.xml (1 KB)
postacert.eml (1922 KB)
smime.p7s (7 KB)

Asseverazione di conformità

Io sottoscritta Avv. Roberta E. Pinto, c.f. PNT RRT 88E44 B774B, iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Castrovillari, ai sensi degli artt. 9, co. 1-bis, e 6, co. 1, della L. 53/1994, nonché dell'art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii.,

ATTESTO

la conformità dei seguenti documenti cartacei ai documenti informatici da cui sono tratte:

- ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE, firmato digitalmente;
- Procura alle liti, firmata digitalmente;
- Relata di notifica mezzo pec a Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano, firmata digitalmente;
- PEC di notifica a Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano;
- Ricevuta di accettazione a Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano;
- Ricevuta di consegna a Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano.

Corigliano Rossano, 03-02-2023.

Avv. Roberta E. Pinto





**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

D

Castrovillari

11/08/23



Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Castrovillari

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di Famigliolo Luciano, , legale rappresentante della ditta Autiservice snc, indagato per il reato di cui all'art.640 c.p.;

OSSERVA

Non si ritengono sussistenti le condizioni per un utile esercizio dell'azione penale essendo evidente l'improcedibilità dell'azione penale.

Va infatti evidenziato, in primo luogo, che nel caso di specie l'impulso procedimentale origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a firma digitale dell'Avv. Roberta Elena Pinto nell'interesse di Lores Laera Maria.

Nel corpo di tale atto, firmato digitalmente in data 01.09.2022, notificato in pari data al convenuto e depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Corigliano solo in data 06.02.2023, il legale espressamente evidenziava che la "professoressa Maria Lores Laera querela e denuncia Famigliolo Luciano ...per il reato di truffa nonché per il reato di frode processuale per avere indotto in errore il dott. Leonardo Minisci...", chiedendo che fosse il giudice di pace a trasmettere la querela alla competente procura.

Correttamente il procedimento è stato iscritto per il solo reato di truffa, non avendo ad oggetto alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art.374 c.p..

Ma rispetto al reato di truffa deve essere evidenziata la palese invalidità della querela nelle forme e nei tempi in cui è stata presentata.

Ed infatti:

la stessa risulta contenuta in un atto del giudizio civile, l'atto di citazione sopra richiamato, firmato esclusivamente dall'Avv. Pinto e non dalla parte;

l'Avv. Pinto non risultava munito di procura speciale per presentare la querela suddetta, non valendo a tal fine il mandato difensivo formato dalla Loes Laera per il procedimento civile;

l'atto suddetto non rispecchia le forme tassativamente previste dall'art.337 c.p.p. in quanto il giudice di pace non è una delle autorità alle quali può essere presentata la querela ex art.333 comma 2 c.p.p. (pubblico ministero e polizia giudiziaria);

quand'anche si volesse ritenere il Giudice di Pace abilitato a ricevere la querela, la stessa è in ogni caso palesemente tardiva, atteso che l'atto di citazione contenente la richiesta punitiva, e dunque la conoscenza di tutti gli elementi fondanti il reato, risulta datato 01.09.2022 ma lo stesso è stato depositato formalmente presso il Giudice di Pace solo in data 06.02.2023, come risulta dalla copia trasmessa dal Giudice di Pace di Corigliano, e dunque ben oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto reato.

Appare evidente, dunque, l'improcedibilità radicale dell'azione penale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.;

CHIEDE


disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Castrovillari, 07-08-2023

Il Sost. Procuratore della Repubblica

Dr. Luigi Spina



STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: +39 3807572805 // +39 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

On.le Sig. Procuratore della Repubblica

Cons. Dott. Alessandro D'Alessio

Tribunale di Castrovillari

ricezioneatti.procura.castrovillari@giustiziacert.it

depositoattipenali.procura.castrovillari@giustiziacert.it

Oggetto: istanza per conoscere lo stato del procedimento, relativo alla denuncia – querela per i reati ex art. 640 c.p. ed ex art. 374 c.p., contro Famigliolo Luciano Damiano.

Sollecito.

La Prof.ssa Laera Maria Lores, C.F. LRAML56B46D488C, nata a Fano (PU) il 06-02-1956, residente in Corigliano - Rossano, Via Adua snc, mi ha notiziato di aver proposto denuncia – querela contro Famigliolo Luciano Damiano.

In data 06-12-2023, è stata formulata istanza per conoscere lo stato del procedimento, a tutt'oggi senza apprezzabile risultato.

Pertanto, insisto affinché la Prof.ssa Laera Maria Lores sia resa edotta dello stato del procedimento.

Riserve e salvezze più ampie.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 08-01-2024.

Con Perfetta Osservanza

Laera Maria Lores

Avv. Francesco A. Pinto





Nomino e costituisco mio difensore di fiducia nel procedimento penale a carico di Famigliolo Luciano Damiano, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Francesco Antonio Pinto, del Foro di Castrovillari, con studio in C.da Ralla, 87064 Corigliano Rossano - A.U. Corigliano (CS), tel.: 360856147, PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).


Revoco ogni precedente mandato difensivo nel procedimento penale a carico di Famigliolo Luciano Damiano.

Laera Maria Lores



vera e autentica la firma di Laera Maria Lores

Avv. Francesco A. Pinto



Firmato digitalmente
da
**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

T = Avvocato
Data e ora della firma:
08/01/2024 20:02:56

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc = 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: +39 3807572805 // +39 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

On.le Procura della Repubblica

Tribunale di Castrovillari

ricezioneatti.procura.castrovillari@giustiziacert.it

Oggetto: Proc. n. 1409/23 – 21 RGNR.

Istanza copia fascicolo, comprensivo di carpetta e indice degli atti.

Io sottoscritto Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di difensore di fiducia di Laera Maria Lores, C.F. LRAML56B46D488C, nel procedimento in oggetto individuato,

chiedo

copia del fascicolo d'Ufficio del Proc. n. 1409/23 – 21 RGNR, comprensivo di carpetta e indice degli atti.

Chiedo di conoscere l'importo dei diritti di copia da corrispondere.

Chiedo, altresì, la trasmissione degli atti in formato digitale al seguente indirizzo PEC:

francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it.

Riservo all'esito della ricezione del richiesto fascicolo.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Rossano, 11-01-2024.

Con Perfetta Osservanza

Avv. Francesco A. Pinto

Firmato digitalmente

da

**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

T = Avvocato

Data e ora della firma:

11/01/2024 18:41:48



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

1409/2023 MOD. 21

Letta l'istanza di rilascio di copia degli atti del fascicolo 1409/23 mod. 21 presentata in data odierna allo scrivente e trasmessa a mezzo PEC dal richiedente Avvocato Francesco Antonio PINTO;

rilevato che, dagli atti, non emerge alcuna nomina in favore del richiedente né questi ha indicato la propria legittimazione;


PTM

Rigetta la richiesta copia come formulata dall' avv. Francesco Antonio PINTO con pec del 22.1.2024.

Castrovillari, 24.1.2024

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessandro D'Alessio



ORD. 47/2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gaetana Principato, à scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 09.02.2023, nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta con il N. 141/2023 R.G.A.C., promossa

DA

LAERA MARIA LORES, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Elena Pinto

ATTRICE /OPPONENTE

CONTRO

AUTOSERVICE SNC di FAMIGLIOLO LD & RIMA GIORGIO, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato, come in atti

CONVENUTA/OPPOSTA

Visti gli atti, si rileva quanto segue:

-In merito alla richiesta della convenuta/opposta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 108/2022 (procedimento monitorio iscritto con il N. 623/2022 R.G.) la stessa va respinta.

In forza del disposto dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. E' evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell'esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. Il creditore che ha agito per l'adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto di credito; mentre il debitore è gravato dell'onere della prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il regolare adempimento nell'esecuzione dei lavori, di cui alla fattura azionata con il monitorio, producendo missive di contestazione dei lavori. Pertanto, alla luce degli atti, si ritiene che non sussistano le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sul credito vantato da parte opposta.

Per quanto riguarda la richiesta dell'attrice/opponente di chiamata in causa del terzo Avv. Francesco Antonio Pinto formulata la prima volta in udienza, la stessa non è ammissibile in base al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10610/2014, secondo cui " *Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di*

opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza" (in senso conforme Cass. Civ. n. 13250/2010 – Cass. Civ. n. 13272/2004).

In merito, poi, alla denuncia/querela formulata nell'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo, da parte dell'attrice/opponente Laera Maria Lores nei confronti della convenuta/opposta, con contestuale richiesta a questo giudice di trasmissione dell'atto di citazione contenente la denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procede alla richiesta trasmissione.

PQM

Rinvia all'udienza del **13 luglio 2023** ex art. 320, quarto comma, cpc,

Dispone la trasmissione di copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente la denuncia/querela formulata dall'attrice/opponente Laera Maria Lores, alla Procura della Repubblica di Castrovillari, per come richiesto dall'attrice/opponente.


Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e per suddetta trasmissione.

Corigliano Rossano, 27.03.2023.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Depositato in Cancelleria

Corigliano C.,

10 4 APR 2023



IL CANCELLIERE
RESPONSABILE
Francesco Di Costanzo

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Gaetana Principato

Dott.ssa Gaetana Principato

